

COMUNE DI DIANO ARENTINO

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 28.11.1996

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Diano Arentino

1. Il comune di Diano Arentino è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle Leggi Statali e Regionali.
3. L'esistenza del Comune è riconosciuta come coesistente ed insopprimibile.
4. I provvedimenti volti a sopprimerne o ad attenuarne, anche in via indiretta, l'autonomia, sono considerati modifiche al presente Statuto.

Art 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Diano Arentino è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle seguenti frazioni: Diano Arentino, Diano Borello ed Evigno. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Diano Arentino.
2. Il Comune avrà un proprio gonfalone e un proprio stemma che verranno adottati con deliberazione del Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità. Promuove altresì forme di partecipazione dei cittadini ai procedimenti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive.

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità ed alla tutela dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando i piani di difesa del suolo e del sottosuolo e di eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività. A tale scopo verrà istituito un Comitato di nomina consiliare per la tutela del detto patrimonio. Di tale Comitato possono essere chiamati a farne parte membri esterni al Consiglio Comunale, Il Regolamento stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 6 Promozione beni culturali, sport e tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi, di tradizioni locali.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni Culturali che abbiano come scopo principali il mantenimento e la riscoperta delle tradizioni locali e del patrimonio storico ed artistico del Comune

Art. 7 Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali, dando la priorità alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative. A tale fine si stabilisce il principio della massima partecipazione del cittadino concessionario alla realizzazione delle stesse.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 8 Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; riconosce il particolare ruolo dell'agricoltura nell'economia del Comune e promuove le iniziative volte a migliorare lo sviluppo e a favorire le tradizioni.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

ARTICOLO 9
Programmazione economico-sociale
e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3 commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 08.06.1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10
Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione ritiene di non esercitare direttamente, può disporre: a) la concessione a terzi; b) la partecipazione a consorzi; c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio; d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi e attività sociali, culturali non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11
Il Consigliere Comunale

1. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività sono stabiliti dalla legge.

Art. 12
Doveri del Consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. Ciascun consigliere deve eleggere un domicilio, nel territorio comunale, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette. L'elezione di domicilio deve avvenire con comunicazione scritta contenente l'indicazione della persona e dell'indirizzo individuato nell'ambito del territorio comunale, presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione e notifica.

Art. 13
Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'articolo 45, commi 2 e 4, della legge 08.06.1990, n. 142 , si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 14

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia immediata.
2. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma uno.

Art. 15

Consigliere Anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere più votato. In caso più consiglieri rispondano a questo requisito, è consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 16

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, di almeno tre consiglieri.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni e nei limiti delle disponibilità del Comune, idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 17

(Il Consiglio Comunale. Poteri)

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ne essere assunto d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che dovranno essere sottoposte a ratifica entro sessanta giorni pena la loro decadenza.

ARTICOLO 18

(Prima Adunanza)

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed all'elezione del Sindaco e degli Assessori.
2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, degli articoli 22 e 23 del presente Statuto.

ARTICOLO 19 **(Convocazione del Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che fissa, altresì, il giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di giugno ed ottobre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alla precedente lettera b l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

ARTICOLO 20 **(Consegna dell'avviso di convocazione)**

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale anche a mezzo di lettera raccomandata A.R. o telefax, al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 21 **(Numero legale per la validità delle sedute)**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ARTICOLO 22
(Numero legale per la validità delle deliberazioni)

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 23
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. La disciplina della verbalizzazione è demandata al regolamento di attuazione.

ARTICOLO 24
(Delle votazioni)

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ARTICOLO 25
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
2. Le Commissioni sono presiedute da un membro eletto dai commissari.
3. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta, dagli Enti, dalle Aziende dipendenti dal Comune e dai concessionari, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori.
6. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 26
(Commissioni d'inchiesta)

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per affrontare specifici problemi.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

ARTICOLO 26 BIS
(Interrogazioni)

1. Il Sindaco o l'Assessore competente risponde, entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo, alle istanze o interrogazioni scritte, dettagliate e precise, provenienti e sottoscritte dai consiglieri.

ARTICOLO 27
(Regolamento interno)

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al capo 1^a e 2^a del presente titolo, saranno contenute in un Regolamento di attuazione approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Sezione I
ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA
ARTICOLO 28
(Composizione della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di due Assessori.

ARTICOLO 29
(Vicesindaco)

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina dei due assessori, attribuisce ad uno di essi le mansioni di Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutti i casi di sua assenza o temporaneo impedimento.
3. Egli assume le funzioni di reggenza della carica di Sindaco nelle ipotesi di cui all'art. 31.

ARTICOLO 29 BIS
(Impedimento)

1. Sono considerati casi di temporaneo impedimento:
 - a) necessità di provvedere ad atti dovuti in scadenza, nel caso di non immediata reperibilità del Sindaco;
 - b) casi di urgenza;
 - c) in caso di presentazione delle dimissioni, già acquisite al protocollo, fino al momento della loro irrevocabilità;
 - d) nei casi d'infermità transitoria

ARTICOLO 30
(Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore)

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, i coniugi, l'adottante e l'adottato.

ARTICOLO 31
(Durata della carica – Surrogazioni)

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume le funzioni fino alle elezioni ed all'insediamento del nuovo Sindaco, il Vice-Sindaco che viene così investito degli stessi poteri spettanti al Sindaco.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore la Giunta dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni dal parte del Vice-Sindaco.
4. In quest'ultima ipotesi il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella seduta che deve convocare entro trenta giorni dalla data della cessazione, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica.
5. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, la Giunta incarica il Sindaco o il Vice-Sindaco ad assumerne le funzioni.

ARTICOLO 32
(Revoca della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati dal messo comunale su richiesta dei proponenti.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ARTICOLO 33
(Dimissioni del Sindaco)

1. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Consiglio comunale ed acquisite al protocollo comunale.
2. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle suddette dimissioni, è riunito il Consiglio comunale, per l'incombente di cui all'art. 37 bis, comma 3, L. 142/90.
3. La Giunta resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta ed è presieduta dal vicesindaco, che assume le funzioni di sindaco Reggente ai sensi di legge con tutti i relativi poteri.

ARTICOLO 33 BIS
(Dimissioni di uno o entrambi gli assessori)

1. Le dimissioni di entrambi gli assessori determinano la cessazione dell'intera Giunta fino alla nomina dei successori.
2. Nel termine di dieci giorni dalla cessazione dalla carica di uno o entrambi gli assessori, il Sindaco emana il decreto di nomina dei sostituti.

ARTICOLO 34
(Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore)

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il tempo di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 31, comma 2, del presente Statuto
4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 31 e 33 bis del presente Statuto.

ARTICOLO 35

ABROGATO

Sezione II
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 36
(Organizzazione della Giunta)

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei, con delega conferita dal Sindaco.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni di singoli assessori sono stabilite col decreto di nomina degli stessi.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni degli Assessori e le successive modifiche.
6. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 37
(Attribuzione della Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che, per Legge e per il presente Statuto, non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 38
(Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento due membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto su richiesta della maggioranza dei membri, altri membri del Consiglio. Quando la Giunta delibera su questioni di

competenza di una commissione consiliare, il Sindaco può richiedere la partecipazione di un membro della competente commissione.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 28 del presente Statuto.

**CAPO IV
IL SINDACO
ARTICOLO 39
(Funzioni)**

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalla legge, secondo le modalità previste dalla legge stessa e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

**ARTICOLO 40
(Competenze)**

1. Il Sindaco , in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) indice i referendum comunali;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - f) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - g) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina e revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - i) nomina i membri delle commissioni tecniche.

**ARTICOLO 41
(Delegati nelle borgate o frazioni)**

1. E' istituita una Commissione di nomina Consiliare che si occuperà dei problemi delle singole frazioni e della ricezione ed ammissibilità delle petizioni, istanze e richieste di Referendum. La commissione si comporrà di quattro membri.

**TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

ARTICOLO 42
(Diritto di petizione)

1. I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione prevista all'art. 41 decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto dei petizione.

ARTICOLO 43
(Interrogazioni)

1. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria ed i membri della Commissione di cui all'art. 41, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 44
(Diritto d'iniziativa)

1. L'iniziativa popolare per l'abrogazione dei Regolamenti comunali e sei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta dal almeno 1/10 della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni, in tal caso la proposta viene vagliata dalla Commissione di cui all'art. 41 che ne riferisce al Consiglio nella prima seduta.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazione e nomine.
5. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscritti.
6. Il Comune , nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto.

ARTICOLO 45
(Procedure per l'approvazione della proposta)

1. La Commissione di cui all'art. 41, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 46
(Referendum consultivo)

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 44, comma 4, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ARTICOLO 47
(Comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. Il Comune e gli Enti, aziende dipendenti o concessionarie di servizi pubblici, debbano dare notizia dell'avvio di procedimenti che incidono negativamente su situazioni giuridiche soggettive, mediante comunicazione personale nella quale devono essere indicate:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui può aver notizie del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a b e c, mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità con le quali dare notizia dell'avvio di procedimenti che incidono positivamente su situazioni giuridiche soggettive nel pieno rispetto del diritto all'informazione.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
ARTICOLO 48
(Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne eviti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

2. Presso l'ufficio comunale possono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

ARTICOLO 49
(Diritti di accesso)

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti dipendenti.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ARTICOLO 50
(Principi e criteri direttivi)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

ARTICOLO 51
(Personale)

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della legge 8 giugno 90. n. 142.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario comunale di responsabilità per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ARTICOLO 52
(Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina agli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3. Il Segretario comunale esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.

ARTICOLO 53
(Vice Segretario)

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 54
(Compiti dirigenziali)

1. Il Segretario Comunale è direttamente responsabile dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle sue dipendenze.
2. Il Segretario Comunale nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agisce in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Spetta inoltre al Segretario :
 - a) presiedere le gare per acquisti ed alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
 - b) rogare i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa;
 - c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 51, comma 3 del presente Statuto;
 - d) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali di Comune;
 - e) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - f) partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale.

CAPO II
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE
ARTICOLO 55
(Costituzione e partecipazione)

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, istituzioni, aziende, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività sia conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli art. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 90, n. 142.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il Sindaco, provvede, oltre che alla nomina, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni di cui al 1^a comma.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti per la nomina a consigli comunali ed una speciale competenza tecnica o

amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ARTICOLO 56 (Istituzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 55, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ad il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ARTICOLO 57 (Vigilanza e controlli)

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune, negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica - finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 58 (Personale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica.

ARTICOLO 59 (Commissione per reclutamento personale)

1. Per il reclutamento di personale, viene nominata dal Consiglio comunale una Commissione apposita formata in maggioranza assoluta da membri esperti e presieduta dal Segretario Comunale, e per la restante parte da membri del Consiglio medesimo.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 60
(Demanio e patrimonio)

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ARTICOLO 61
(Beni patrimoniali disponibili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbano essere dati in affitto, con l'osservazione delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e ss. m. e integrazioni.

ARTICOLO 62
(Contratti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 90, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi , come individuate dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ARTICOLO 63
(Contabilità e bilancio)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del presente Statuto.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende , in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

ARTICOLO 64
(Controllo di gestione)

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale e al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni degli intervenute nella parte "entrante" e nella parte "spesa" , degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in contro residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI
L'ATTIVITA' NORMATIVA
ARTICOLO 65
(Ambito di applicazione dei regolamenti)

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta al Sindaco o a chi lo sostituisce legalmente adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

ARTICOLO 66
(Procedimento di formazione dei regolamenti)

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale e alla Commissione di cui all'art. 41 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma2, lett. a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativi, in conformità all'art. 47, comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO
ARTICOLO 67
(Modalità)

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.